

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

CONFERENZA TERRITORIALE N.2 "BASSO VALDARNO"

CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO con ACQUE SPA

(AGGIORNATA ALLE MODIFICHE DI CUI ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA N.25 ANNO 2018)

INDICE

Capo I: Disposizioni generali	5
Definizioni (artt. 1 e 6 della Convenzione tipo).....	5
Art. 1 - Affidamento del Servizio (art. 3 Convenzione Tipo)	12
Art. 2 - Definizione dell'affidamento	12
Art. 3 - Durata della Convenzione (art. 5 Convenzione Tipo).....	12
Art. 4 - Responsabilità del Gestore	13
Art. 5 - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie	14
Art. 6 - Assunzione di personale	14
Capo II: Oggetto ed estensione della gestione	15
Art. 7 - Oggetto della Convenzione (Art. 2 Convenzione tipo)	15
Art. 8 - Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi	16
Art. 9 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni.....	17
Art. 9 bis - Impianti di depurazione misti	18
Art. 10 - Esclusività del Servizio	19
Art. 11 Perimetro delle attività affidate (art. 4 Convenzione Tipo)	20
Art. 12 - Revisione del Perimetro del Servizio (art. 4 Convenzione Tipo).....	20
Art. 13 - Gestioni esistenti.....	21
Art. 13 bis - Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi.....	21
Art. 13 ter - Delega dei poteri espropriativi	21
Capo III: Finanziamento	23
Art. 14 - Programma degli Interventi e Piano d'Ambito	23
Art. 14 bis - Contenuto del Piano di Ambito (art. 6 Convenzione Tipo)	23
Art. 14 ter - Aggiornamento del Piano d'Ambito e del Programma degli Interventi (art. 7 Convenzione Tipo).....	23
Art. 15 - Standard Organizzativi	24

Convenzione di affidamento

Art. 15 bis - Elenco speciale e interventi non previsti dal Piano d'Ambito.....	25
Art. 16 - Tariffa del Servizio.....	26
Art. 17 - Disposizioni comuni alla Revisione della Tariffa ed all'Aggiornamento del Piano d'Ambito.....	26
Art. 18 - abrogato	26
Art. 19 - Canone di concessione e spese di funzionamento dell'EGA	26
Art. 19 bis - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario (art. 8 Convenzione Tipo)	27
Art. 19 ter- Istanza di riequilibrio economico-finanziario (Art. 9 Convenzione Tipo).....	28
Art. 19 quater - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (Art. 10 Convenzione Tipo).....	28
Art. 19 quinquies - Procedimento per la determinazione e approvazione delle.....	29
misure di riequilibrio (Art. 11 Convenzione Tipo)	29
Capo IV: Controllo	30
Art. 20 - Controllo da parte dell'EGA	30
Art. 20 bis- Ulteriori obblighi dell'EGA (art. 14 Convenzione Tipo).....	30
Art. 21 - Obblighi del Gestore (art. 15 Convenzione Tipo)	31
Art. 21 bis - Modalità di relazione con gli Enti Locali	32
Art. 21 ter – Rapporti tra Grossista , EGA e Gestore (art. 16 Convenzione Tipo)	33
Art. 22 - Comunicazione dati sul Servizio	33
Art. 23 - Carta del Servizio	34
Art. 23 bis - Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'EGA	34
Art. 23 ter - Regolamento del Servizio	34
Art. 24 - Manuale della Sicurezza	35
Art. 25 - Sistema della qualità e relativo Manuale	35
Art. 26 - Piano di Emergenza	35
Art. 26 bis - Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica	35

Convenzione di affidamento

Art. 26 ter - Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite	36
Art. 26 quater - Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio.....	37
Art. 26 quinquies - Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie.....	37
Capo V: Regime fiscale.....	38
Art. 27 - Imposte, tasse, canoni	38
Capo VI: Esecuzione e termine della Convenzione	39
Art. 28 - Divieto di subconcessione	39
Art. 29 - Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente (Art. 13 Convenzione Tipo)	39
Art. 30 - Restituzione delle opere e canalizzazioni.....	41
Art. 31 - Riscatto e recesso.....	41
Capo VII: Garanzie, Sanzioni e Contenzioso.....	43
Art. 32 – Cauzioni e garanzie e sanzioni pecuniarie (art. 18 - art. 19 e art.20 Convenzione tipo) 43	
Art. 33 – Penalità (art. 17 Convenzione Tipo)	44
Art. 33 bis - Premialità	45
Art. 34 - Sanzione risolutoria	45
Art. 34 bis - Clausola compromissoria.....	47
Art. 34 ter - Valenza Della Convenzione	47
Art. 34 quater - Disposizioni di rinvio	48
Art. 34 quinquies - Modalità di aggiornamento della convenzione (art. 21 Convenzione Tipo).....	48
Art. 35 - Elezione di domicilio.....	48
Art. 36 - Cessione di crediti	48
Art. 36 bis - Enti Finanziatori.....	48
Capo VIII: Disposizioni finali	49

Convenzione di affidamento

Art. 37 - Allegati (art. 22 Convenzione Tipo).....	49
Art. 38 - Disposizione fiscale e finale	49

Capo I: Disposizioni generali

Definizioni (artt. 1 e 6 della Convenzione tipo)

Ai fini dell'applicazioni delle disposizioni contenute nella presente convenzione si applicano le definizioni che seguono, nonché, ove non espressamente disposto, le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

AIT/EGA/Ente Affidante	è l'organo di governo dell'ambito di cui all'art. 147 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152
Acquedotto	è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione	l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
Altre attività idriche	è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare: a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi; c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle

Convenzione di affidamento

operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

- d) svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione.

Attività Diverse

è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche

ATO

Indica l'ambito territoriale ottimale n.2 "Basso Valdarno".

Autorità

Indica l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed i Servizi Idrici, di seguito AEEGSI (oggi ARERA: Autorità Regolazione Energia Reti Ambiente da intendersi in ogni riferimento ad AEEGSI).

Captazione

l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento

Carta del Servizio

il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.

Componenti della Tariffa

Indica le componenti della Tariffa calcolate mediante l'applicazione dei parametri e coefficienti definiti dal metodo tariffario vigente.

Convenzione

Indica la convenzione di affidamento di Servizio denominata Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta in data 26 dicembre 2001 tra il Gestore e l'EGA (già AATO 2) come di volta in volta integrata e/o modificata.

Convenzione di affidamento

Convenzione Tipo	Indica lo schema di convenzione approvato ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con deliberazione del 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR
Costi Operativi	Indica i costi operativi relativi al Servizio previsti dal Piano d'Ambito secondo le modalità definite nel Metodo Tariffario.
Costi Operativi Effettivi	Indica i costi operativi risultanti dal bilancio del Gestore. A tali costi potranno essere sommati quelli non sostenuti per motivi contingenti e non strutturali come opportunamente documentato e motivato dal Gestore ed approvati a giudizio insindacabile dell'EGA.
Data Rilevante	Indica la data di approvazione della modifica della presente Convenzione ai sensi della Delibera AEEGSI 656/2015/R/idr
Database Infrastrutture	Indica il <i>data base</i> tenuto dal Gestore e contenente le informazioni relative alle infrastrutture del Servizio, come previsto dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
Database Libro Cespiti	Indica il <i>data base</i> tenuto dal Gestore e contenente le informazioni ed i dati relativi ai cespiti strumentali ed alle loro variazioni secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
Data di Calcolo dell'Indennità	Indica, con riferimento alla scadenza naturale della presente Convenzione, almeno 12 mesi prima tale scadenza; e con riferimento ai casi di scadenza anticipata della presente Convenzione, la medesima data di scadenza anticipata
Depurazione	l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
Disciplinare Tecnico	Indica l'Allegato 1 della presente Convenzione.
Distribuzione	l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane

Convenzione di affidamento

comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Enti Locali	Indica gli enti locali ricompresi nel Perimetro del Servizio di cui all'art. 1.
Equilibrio Economico e Finanziario	la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito. In particolare, indica il mantenimento del parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel Piano Finanziario sulla base dei dati di bilancio consuntivo del Gestore) entro la soglia minima e massima di tutti gli ADSCR calcolati in via preventiva dal Piano Finanziario suddetto.
Finanziatori	sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo.
Fognatura	l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.
Forza Maggiore	Indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ivi incluso un Mutamento Normativo.
Gestione Ordinaria del Servizio	Indica la gestione del Servizio come descritta all'art. 30 comma 3 della presente Convenzione.
Gestore Subentrante	Indica il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel Servizio.
Gestore	Indica Acque S.p.A. con sede in Empoli, Via Garigliano, n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05175700482, capitale sociale pari ad € 9.953.116,00.
Immobilizzazioni in	Indica i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai

Convenzione di affidamento

Corso	fornitori di immobilizzazioni materiali e/o immateriali di pertinenza del Servizio come risultanti dal Database Libro Cespiti.
Incassi	Indica le somme incassate dal Gestore in relazione all'applicazione della Tariffa ai sensi della presente Convenzione relativamente allo svolgimento del Servizio.
Livelli del Servizio	Indicano gli Standard stabiliti da AEEGSI e gli Standard Aggiuntivi stabiliti da EGA.
Manuale della Qualità	Indica il manuale della qualità di cui all'art. 25 della presente Convenzione.
Manuale della Sicurezza	Indica il manuale della sicurezza di cui all'art. 24 della presente Convenzione.
Metodo Tariffario	Indica il metodo tariffario <i>pro tempore</i> vigente.
Mutamento normativo	Indica qualsiasi modifica normativa di qualunque natura (ivi incluse norme di attuazione e/o integrazione di norma già emanate), provvedimenti di autorità competenti (ivi incluse autorità giudiziarie e autorità di vigilanza) anche relativi a procedure e/o procedimenti già intrapresi ma non ancora conclusi alla data Rilevante e qualunque altro atto o determinazione che sia emanato dopo la Data Rilevante e che abbia come conseguenza diretta o indiretta la riduzione della durata della Convenzione ovvero l'annullamento, la decadenza, l'inefficacia o comunque la revoca in tutto o in parte della Convenzione e/ di singole disposizioni della stessa.
Perimetro del Servizio	Indica il perimetro del Servizio di cui all'art. 11 della presente Convenzione.
Piano d'Ambito	Indica il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006 ed allegato sub 2 alla presente Convenzione.
Piano di Emergenza	Indica il piano di emergenza di cui all'art. 26 della presente Convenzione.
Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio	Indica il piano di gestione delle interruzioni del Servizio di cui all'art. 26 quater della presente Convenzione.
Piano di Prevenzione della Emergenza Idrica	Indica il piano di prevenzione della emergenza idrica di cui all'art. 26 bis della presente Convenzione.
Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite	Indica il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie di cui all'art. 26 ter della presente Convenzione.

Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie	Indica il piano di rilevamento delle utenze fognarie di cui all'art. 26 quinquies della presente Convenzione.
Piano Finanziario	a norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. In particolare, indica l'elaborato, [allegato sub 1 al Piano di Ambito], contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario, come di volta in volta modificato e/o integrato nei limiti e con le modalità previste nella Convenzione.
Potabilizzazione	l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie.
Programma degli Interventi	l'insieme delle opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. In particolare, indica il programma degli investimenti del Piano di Ambito, come di volta in volta modificato e/o integrato.
Regolamento del Servizio	Indica il regolamento del servizio di cui all'art. 23 ter della presente Convenzione.
Revisione della Tariffa	Indica la Revisione Ordinaria della Tariffa e la Revisione Straordinaria della Tariffa.

Convenzione di affidamento

Revisione del Piano d'Ambito	Indica la Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito e la Revisione Straordinaria del Piano d'Ambito.
Revisione Ordinaria della Tariffa	Indica la revisione ordinaria della Tariffa al termine del periodo regolatorio.
Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito	Indica la revisione ordinaria del Piano d'Ambito in caso di revisione ordinaria della Tariffa.
Revisione Straordinaria della Tariffa	Indica la revisione straordinaria della Tariffa che si verifica <i>infra</i> periodo regolatorio a seguito del verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario.
Revisione Straordinaria del Piano d'Ambito	Indica la revisione straordinaria del Piano d'Ambito.
Servizio o Servizio Idrico Integrato (SII)	insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
Standard Organizzativi	Indica gli indicatori stabiliti dall'EGA, ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, elencati nel Disciplinare Tecnico.
Standard Tecnici	Indica gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi come indicati nel Disciplinare Tecnico.
Standard del Servizio	Sono gli standard generali e specifici individuati da AEEGSI che devono essere garantiti dal Gestore
Standard Aggiuntivi	Sono gli Standard definiti dall'Ente di Governo d'Ambito
Tariffa	Indica la tariffa che il Gestore avrà diritto di percepire ai sensi dell'art. 16 che segue, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della presente Convenzione.
Valore Netto Contabile Regolatorio	Indica il valore dei cespiti, al netto dei relativi contributi, non ancora completamente ammortizzati ai fini regolatori e calcolato secondo il metodo pro tempore vigente
Vendita all'ingrosso	è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali

Art. 1 - Affidamento del Servizio (art. 3 Convenzione Tipo)

1. L' EGA affida in via esclusiva, ai sensi delle deliberazioni dell'A.C. n. 34 del 30 settembre 1997, n. 2 del 5 marzo 2001 e n. 21 del 21 dicembre 2001, la gestione del Servizio al Gestore, dal 1° gennaio 2002 e per la durata di 20 (venti) anni, alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. L' EGA è rappresentata dal Dott. Alessandro Mazzei, nella sua qualità di Direttore Generale *pro tempore*, per la stipula della presente Convenzione.
2. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento a società mista a prevalente capitale pubblico, in esecuzione delle Deliberazioni di cui al punto precedente.
3. Il Gestore accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. Il Gestore è rappresentato dal Dott. Giuseppe Sardu nella sua qualità di Presidente *pro tempore*.

Art. 2 - Definizione dell'affidamento

1. L' EGA, nell'affidare al Gestore la gestione del Servizio, immette il Gestore nel possesso dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio stesso, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, fermo restando quanto stabilito all'art. 13 bis che segue.¹
2. L' EGA conserva il controllo del Servizio e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Capo IV della presente Convenzione.
3. Il Gestore espletterà il Servizio conformemente alla presente Convenzione. La gestione, fatto salvo quanto previsto all'art. 19 bis che segue, è a rischio del Gestore che è autorizzato a percepire dagli Utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico la Tariffa.

Art. 3 - Durata della Convenzione (art. 5 Convenzione Tipo)

1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 14, la durata dell'affidamento è fissata in anni 20 decorrenti dal 1 gennaio 2002, modificata in anni 25 con deliberazione di Assemblea n.8 del 13.02.2015, e successivamente modificata in anni 30 con deliberazione di Assemblea n.25 del 26.10.2018.

¹ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11, come modificato dall'art. 1, comma 609, della L. 23.12.2014 n. 190;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
4. La durata dell'affidamento può essere estesa anche in applicazione delle norme di cui all'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 133/2014 convertito dalla L. n. 164/2014

Art. 4 - Responsabilità del Gestore

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
2. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. In particolare il Gestore deve adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 31/2001, del D.P.C.M. 4 marzo 1996, del D.M. 1° agosto 1996, del D.P.C.M. 29 aprile 1999 e del D.Lgs. n. 152/1999. Resta inteso che il Gestore, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. dal 16 al 19 bis che seguono è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti Locali, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'art. 13 bis che segue.
4. Il Gestore terrà indenni l'Autorità e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa alla gestione del Servizio, con esclusione del dolo o colpa dei soggetti anzidetti.

5. Nell'espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 5 - Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore non assume le passività relative al Servizio a carico delle gestioni preesistenti all'affidamento, in quanto già ricomprese nel calcolo dell'ammontare del canone di concessione di cui al successivo art. 19. In ragione di ciò, l' EGA non ha predisposto alcun allegato.

Art. 6 - Assunzione di personale

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla L. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore si impegna ad assumere il personale che verrà individuato nominativamente e con l'indicazione delle relative attribuzioni, entro i primi 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/1997. A tal riguardo le parti si impegnano a rispettare nella formazione dell'elenco del personale da trasferire, da predisporre entro i primi 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i seguenti criteri desumibili dal combinato disposto dell'art. 9 comma 3 della L. 36/1994 e degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 26/1997³:
 - il personale interessato dalla disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 della L.R. n. 26/1997 è rappresentato dal personale che risulta tuttora dipendente da amministrazioni comunali, consorzi, aziende ed altri enti pubblici e tuttora adibito esclusivamente ai servizi idrici e che era adibito ai servizi idrici anche al 31 dicembre 1992;
 - il personale interessato dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 26/1997 è rappresentato dal personale che, pur essendo entrato in servizio dopo il 31 dicembre 1992, risulta oggi dipendente da amministrazioni comunali, consorzi, aziende ed altri enti pubblici e tuttora adibito esclusivamente ai servizi idrici.

³ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

3. L'elenco del personale da trasferire verrà allegato alla presente Convenzione entro il termine di cui al comma precedente⁴.
4. Fino al perfezionamento dei trasferimenti del personale al Gestore, le parti si danno atto che la gestione del Servizio viene garantita su tutto il Perimetro del Servizio mediante affitto dei rami di azienda delle aziende partecipanti al Gestore. Restano, peraltro, fermi i diritti e gli obblighi ex artt. 5 e 6 della L.R. n. 26/1997.⁵

Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

Art. 7 - Oggetto della Convenzione (Art. 2 Convenzione tipo)

1. Il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il Servizio.
2. L'affidamento del Servizio consente per tutta la durata della presente Convenzione l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con la presente Convenzione, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi del comma 1° dell'art. 12 della legge n. 36/1994, come sostituito dall'art. 153 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché di tutti gli impianti, opere e canalizzazioni che verranno realizzati come di seguito pattuito.
3. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
4. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
 - d) garantire e mantenere l'equilibrio economico finanziario, come definito nelle Definizioni;
 - e) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

⁴ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

⁵ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

- f) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
 - g) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari, in particolare garantendo l'integrazione della presente convenzione ogni qualvolta sia necessario in base a mutamenti normativi ovvero a disposizioni dell'AEEGSI;
 - h) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - i) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
 - l) controllare le attività del Gestore, fermo restando l'autonomia organizzativa ed economico finanziaria del gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.
5. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 3, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
6. L'Autorità riconosce al Gestore piena autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del Servizio e di quanto oggetto della Convenzione. Tale autonomia si realizza, in particolare, nella organizzazione generale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nell'adozione di prescrizioni riguardanti l'accettabilità e il controllo dei reflui di cui al D.Lgs. 152/06 e L.R. Toscana 20/2006 e loro modificazioni ed integrazioni e in ogni altra materia connessa alla migliore organizzazione del Servizio e alla tutela attiva degli Utenti, fermo restando il rispetto delle specifiche linee guida e norme regolamentari approvati dall'Autorità.

Art. 8 - Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del Servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui al relativo elenco descrittivo (Disciplinare Tecnico – ALLEGATO 1).

2. Dalla data di efficacia della presente Convenzione, i rapporti tra il Gestore e gli Utenti saranno regolati dall'apposito Regolamento del Servizio approvato dall' EGA. Dal 31 Luglio 2005, il Gestore ha la facoltà di subentrare nei contratti sottoscritti per la gestione del Servizio dagli Enti Locali, ovvero da chi erogava in precedenza il Servizio, non inclusi nelle obbligazioni verso terzi elencate nella presa d'atto di cui all'ALLEGATO 8, escludendosi comunque ogni responsabilità per obbligazioni pecuniarie pregresse.
3. Le parti si danno atto che il Gestore ha provveduto alla redazione dell'elenco delle obbligazioni di cui al precedente comma e dell'inventario dei beni affidati in Concessione entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sulla base della metodologia contenuta nel Disciplinare Tecnico (Disciplinare Tecnico, Parte III nella versione allegata alla Convenzione di affidamento sottoscritta il 28.12.2001). Le Parti si danno atto che il Gestore provvede alla redazione ed all'aggiornamento annuale del Data Base delle Infrastrutture e del Libro Cespiti secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
4. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente Convenzione.

Art. 9 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore si impegna a verificare, entro 1 mese dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i beni strumentali del Servizio risultanti dall'elenco dei beni affidati in concessione. Siffatto elenco dei beni affidati in Concessione non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. Nella formazione del suddetto elenco dei beni affidati in concessione si è tenuto conto esclusivamente delle infrastrutture relative al Servizio (con esclusione di scaricatori di piena, fabbricati, attrezzature di misura e controllo, mobili e arredi, autovetture, automezzi, macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, costruzioni leggere).⁷
2. L' EGA consegnerà, altresì, al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.⁸
3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale utilizzazione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni relative al Servizio, per attività diverse da quelle attinenti Servizio, non è disciplinata dalla presente Convenzione e riceverà apposita regolamentazione in successivi atti convenzionali concordati per iscritto tra EGA, Gestore e singoli Enti Locali interessati.
4. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le provviste e i materiali

⁷ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

⁸ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

vari di magazzino, ancora destinabili al funzionamento del Servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto col consenso delle parti.⁹

5. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.¹⁰
6. Le opere e gli interventi attinenti al Servizio eventualmente realizzati direttamente e sotto la loro responsabilità dagli Enti Locali per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e in conformità con quanto previsto all'art. 157 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., previa convenzione con il Gestore e l' EGA, verranno affidate gratuitamente al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il Servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime. Il Gestore prende in carico le opere realizzate da terzi secondo la procedura di presa in carico prevista dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
7. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, nei tempi e secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito, e relativi aggiornamenti e rimodulazioni effettuate compatibilmente con la regolamentazione di settore.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che la gestione e manutenzione ordinaria delle fognature bianche e cioè la periodica pulizia del sistema di raccolta delle acque meteoriche (griglie e caditoie stradali delle fognature bianche e miste) e dei relativi allacci al collettore, impianti idrovori, impianti di sollevamento delle acque di pioggia dei sottopassi stradali, manutenzione dei canali e collettori esclusivamente adibiti al trasporto di acque meteoriche non sono disciplinate dalla presente Convenzione in quanto non facenti parte del servizio e, ove il Gestore accetti di svolgerle, saranno regolamentate da appositi contratti di servizio, che ne prevedano la copertura economica, tra il Gestore ed i singoli Enti Locali interessati.

Art. 9 bis - Impianti di depurazione misti

1. Il Servizio non comprende la depurazione degli scarichi industriali, con ciò intendendosi quelli derivanti da usi industriali dell'acqua.
2. Sono assimilati agli impianti di depurazione di reflui esclusivamente industriali, gli impianti di depurazione misti destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali e, solo in misura non prevalente, di scarichi civili. La prevalenza dovrà determinarsi sulla base del COD\g rimosso, come risultante dalla tabella 2.8 del Piano d'Ambito.
3. Posto che, allo stato attuale, parte degli scarichi civili è trattata da impianti di depurazione misti, e che il Piano d'Ambito, per quegli stessi scarichi, non prevede la realizzazione di specifici nuovi impianti di depurazione civili, il Gestore dovrà continuare ad utilizzare per

⁹ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

¹⁰ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

il trattamento di quei reflui civili gli impianti esistenti siano essi civili o misti, stipulando, con gli enti proprietari\gestori degli impianti misti apposite convenzioni approvate dall' EGA, le cui condizioni, in caso di disaccordo tra i contraenti, saranno discusse in seno all' EGA alla quale spetterà di formulare le proposte di accordo. I criteri di formulazione per tali proposte terranno conto: delle economie di scala derivanti dalla potenzialità complessiva dell'impianto di depurazione misto; dell'eventuale beneficio degli scarichi civili in termini di trattabilità degli scarichi misti anche al fine del rispetto dei limiti di scarico; dei costi marginali connessi al trattamento dei reflui civili sia in termini di costi gestionali che di investimento. Nel caso in cui dette proposte non fossero accettate, l' EGA potrà eventualmente rivedere il Piano d'Ambito al fine di prevedere modalità alternative per lo smaltimento dei reflui di cui al mancato accordo.

4. Per il trattamento dei reflui civili negli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, l' EGA riconoscerà al Gestore la quota di tariffa prevista per la depurazione dei reflui civili, restando esclusa la possibilità di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 10 - Esclusività del Servizio

1. Per tutta la durata della presente Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il Servizio all'interno del Perimetro del Servizio.
2. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria. Le specifiche tecniche normalizzate sulla cui base effettuare gli allacciamenti saranno concordate, con atto successivo alla presente Convenzione, tra Autorità e Gestore.¹¹
3. Nel Regolamento del Servizio sono fissati i prezzi di riferimento applicabili agli Utenti per la realizzazione degli allacciamenti (ALLEGATO N. 4).
4. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano d'Ambito.
5. L'affidamento comporta l'uso gratuito del soprassuolo, del suolo e del sottosuolo di proprietà dei Comuni, incluse le aree pubbliche destinate al traffico di superficie e sotterraneo, ed ogni altro terreno, costruzioni e superficie occorrenti per tutte le attività oggetto dell'affidamento del Servizio e per quelle ad esse strumentali, propedeutiche, inerenti o conseguenti.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera.

¹¹ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

7. Il Gestore previo specifico accordo con l' EGA può provvedere alla realizzazione di opere e infrastrutture avvalendosi di strumenti quali, a titolo esemplificativo, leasing in costruendo e concessione di lavori, senza che ciò possa configurarsi come cessione o sub concessione totale o parziale del servizio ai sensi del successivo art. 28 della presente Convenzione.

Art. 11 Perimetro delle attività affidate (art. 4 Convenzione Tipo)

1. L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dal servizio idrico integrato, come definito nelle Definizioni della presente convenzione.
3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'articolo 19 quater della presente convenzione.
4. L'esercizio del servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Altopascio, Bientina, Buggiano, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Crespina Lorenzana, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Gambassi Terme, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montecarlo, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pescia, Pieve a Nievole, Pisa, Poggibonsi, Ponsacco, Ponte Buggianese, Pontedera, Porcari, San Gimignano, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Uzzano, Vecchiano, Vicopisano, Villa Basilica e Vinci.

Art. 12 - Revisione del Perimetro del Servizio (art. 4 Convenzione Tipo)

1. Ogni eventuale modifica del perimetro del servizio come definito dal comma 4° del precedente articolo da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione e previa l'adozione delle misure necessarie per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

2. Nelle more della Revisione del Piano d'Ambito, l'EGA si riserva, anche in pendenza della procedura di cui all'art. 34 bis ove applicabile, che segue, l'organizzazione temporanea del Servizio relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge.

Art. 13 - Gestioni esistenti

1. Il Gestore prende atto che esistono nell'ATO i seguenti servizi in concessione e che, pertanto, le suddette gestioni in concessione sono mantenute fino a scadenza ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 36/1994:
 - a) servizio di acquedotto del comune di Montecatini Terme, affidato in concessione per trenta anni, con decorrenza dal 1989, ad Acque Toscane S.p.A.;
 - b) servizio di acquedotto del comune di Ponte Buggianese, affidato in concessione per trenta anni, con decorrenza dal 1992, ad Acque Toscane S.p.A.;
2. Alla cessazione delle concessioni di cui sopra, compatibilmente con la regolazione di settore, la gestione passerà al Gestore senza alcuna assunzione di passività pregresse ed i relativi beni verranno affidati gratuitamente al Gestore; inoltre, se necessario, l'EGA provvederà a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario come previsto all'art. 19 bis.
3. L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito. L'EGA altresì determinerà il valore di subentro ai sensi della normativa pro tempore vigente, garantendo al Gestore il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario mediante l'attivazione di quanto disposto agli artt. 19 bis e seguenti. L'obbligo di subentro diviene efficace per il Gestore all'esito della procedura atta a garantire l'equilibrio economico finanziario

Art. 13 bis - Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi

1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, beni realizzati dagli Enti Locali e/o dai terzi nei casi previsti agli art. 9, comma 6, art. 12, art. 13, comma 2 ed art. 15 bis, comma 4. Tali beni non concorreranno alla determinazione delle penalità previste dalla presente Convenzione per il periodo decorrente dalla relativa presa in carico fino alla 1° Revisione Ordinaria della Tariffa successiva. In occasione della relativa Revisione Ordinaria della Tariffa, l'EGA terrà conto dei suddetti beni ai fini della determinazione dei Livelli del Servizio e degli eventuali maggiori oneri o ricavi, valutandone lo stato di conservazione e funzionalità in contraddittorio con il Gestore almeno 2 (due) mesi prima della relativa Revisione Ordinaria della Tariffa.

Art. 13 ter - Delega dei poteri espropriativi

Convenzione di affidamento

1. L'Autorità Idrica Toscana, ai sensi degli artt. 3 comma 2 e 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed in applicazione degli art. 2 L.R. 30/2005 e art. 22 comma 4 L.R.69/2011, DELEGA AL Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulti titolare ai sensi di legge.
2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.10 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
3. Le parti concordano altresì che, nei limiti applicativi dell'ambito di estensione, la delega si applica anche con riferimento al Piano Operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile dell'anno 2012 di cui al D.P.G.R.T. 142/2012 attuativo della L.R. 24/2012 e al Piano Stralcio di cui alla L.R. 28/2010".
4. La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al s.i.i. e, pertanto, alla scadenza, anche anticipata, della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all'Autorità, o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi dell'art. 29 che segue.

Capo III: Finanziamento

Art. 14 - Programma degli Interventi e Piano d'Ambito

1. Il Gestore accetta il Piano d'Ambito ed il Programma degli Interventi ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di Livello del Servizio e di Tariffa, come di volta in volta modificati ed aggiornati ai sensi della presente Convenzione.
2. Gli interventi di cui al Programma degli Interventi sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti. Gli obiettivi strutturali sono denominati dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1) "Standard Tecnici" (intendendosi come tali i Livelli del Servizio connessi a progetti di intervento). Il Disciplinare Tecnico stabilisce le modalità con le quali se ne verifica il raggiungimento.

Art. 14 bis - Contenuto del Piano di Ambito (art. 6 Convenzione Tipo)

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è redatto ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm..
2. la L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
3. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;

Art. 14 ter - Aggiornamento del Piano d'Ambito e del Programma degli Interventi (art. 7 Convenzione Tipo)

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
 - a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
 3. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
 4. Qualora si verificassero circostanze che non consentano di realizzare uno o più interventi inclusi nel PdI, ovvero di rispettare i tempi di realizzazione ivi previsti, ovvero sia necessario ottemperare a nuovi obblighi di legge o imposti dall'AEEGSI, o comunque introdurre modifiche al PdI tali da comportare una modifica degli Standard Tecnici in termini di obiettivi o di interventi sui quali è previsto un controllo a progetto, il Gestore può richiedere all'EGA, con le modalità di cui al Disciplinare Tecnico (Allegato 1), specifica istanza per la rimodulazione del programma stesso, indicando quali interventi intende realizzare in sostituzione, fermo restando l'importo complessivo degli interventi e l'invarianza del P.E.F. salvo motivata richiesta. Un ulteriore caso per il quale si prevede che il Gestore richieda all'EGA una variante al PdI è quello in cui la spesa complessiva del quadriennio sia prevedibilmente maggiore rispetto a quanto previsto a preventivo almeno nella misura del 15%. In tali casi, se non richiesta la variante, sarà applicata una penalità secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).

Art. 15 - Standard Organizzativi

1. Oltre agli Standard Tecnici di cui all'art. 14 che precede, il Gestore è tenuto a rispettare gli Standard Organizzativi, secondo il metodo di controllo ed il sistema di penalità definiti nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
2. A tali Standard Organizzativi è commisurata, tra l'altro, la Tariffa applicata per cui un aumento degli stessi comporta la preventiva approvazione dell'EGA ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla Tariffa.
3. Ad ogni Standard Organizzativo è connesso un indicatore rappresentato da un livello numerico che individua la grandezza alla quale il relativo Standard Organizzativo stesso fa riferimento e che consente di individuarne il raggiungimento.

4. Gli standard organizzativi sono da intendersi gli Standard Aggiuntivi stabiliti dall'EGA, fatta salva la loro declaratoria di inefficacia a seguito di apposita disciplina da parte della regolazione nazionale avente ad oggetto i medesimi standard.

Art. 15 bis - Elenco speciale e interventi non previsti dal Piano d'Ambito

1. In attuazione della deliberazione dell'A.C. dell'EGA n. 4 del 6 aprile 2000, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Autorità n. 23 del 31 agosto 2000 è stato istituito l'elenco speciale degli interventi da avviare nella fase antecedente all'affidamento della gestione unica (ALLEGATO N. 5). Trattasi di un elenco di interventi previsti dal Piano d'Ambito, per i quali gli Enti Locali e i gestori preesistenti – risultanti dallo stesso elenco speciale, per ragioni di indifferibilità ed urgenza, hanno richiesto la realizzazione anticipata, nelle more dell'affidamento del Servizio. Il consiglio di amministrazione dell'EGA, con successive deliberazioni, ha autorizzato la realizzazione anticipata dei medesimi, provvedendo ad inserirli nell'elenco speciale.
2. Il Piano d'Ambito prevede la copertura economico-finanziaria di tali investimenti mediante la riscossione da parte del Gestore della Tariffa ex artt. 154 e ss del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., riconoscendo a tale fine le componenti tariffarie degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito. Resta pertanto inteso che tale riscossione da parte del Gestore avrà luogo soltanto a seguito dell'affidamento del Servizio e a partire dall'anno in cui i relativi investimenti sono previsti dal Piano d'Ambito.
3. Il Gestore e l'EGA dovranno stipulare apposite convenzioni con gli Enti Locali e con i gestori preesistenti di cui sopra, al fine di regolare il rapporto con i medesimi e prevedere le modalità di corresponsione ad essi delle quote tariffarie di cui al comma che precede e delle eventuali somme aggiuntive stabilite in tali convenzioni che saranno riconosciute in Tariffa.
4. Gli interventi cui detti investimenti si riferiscono dovranno essere realizzati a cura e spese e sotto la responsabilità dei soggetti richiedenti (Enti Locali e gestori preesistenti), i quali provvederanno all'esecuzione dei lavori, alla gestione degli appalti, etc.. Le opere od impianti realizzati dovranno essere trasferiti o affidati in concessione al Gestore una volta superato il collaudo provvisorio. In alternativa le convenzioni di cui al precedente comma potranno individuare nel Gestore il soggetto destinato a portare a termine gli interventi non ancora terminati.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che per gli interventi non previsti dal Piano d'Ambito, che gli Enti Locali intendano realizzare nel corso dell'affidamento del Servizio, trova applicazione l'art. 157 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, e 13 bis che precedono.

Art. 16 - Tariffa del Servizio

1. Il Gestore riconosce che la tariffa e le relative articolazioni sono determinate dall'EGA ai sensi dell'art. 154, co.4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al Metodo Tariffario di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. del 20.07.2012, ed approvate da AEEGSI.

Art. 17 - Disposizioni comuni alla Revisione della Tariffa ed all'Aggiornamento del Piano d'Ambito

1. In caso di controversia tra il Gestore e l'EGA in ordine alla Revisione della Tariffa e/o all'aggiornamento del Piano di Ambito, si applicheranno le procedure di composizione di cui al seguente art. 34 bis.

Art. 18 - abrogato

Art. 19 - Canone di concessione e spese di funzionamento dell'EGA .

1. Al fine di garantire la copertura al 100% dei mutui pregressi così come individuati con deliberazione dell'Assemblea consortile n.9 del 13 ottobre 2008, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'EGA un canone di concessione. L'importo del canone di concessione è, per l'anno 2009, € 11.136.752,00 a valori correnti. A partire dall'anno 2010, fino al 2012, € 9.119.252,00 da aggiornarsi annualmente in base al tasso annuo di inflazione programmata. A partire dall'anno 2013, e per gli anni a venire fino al 2021 €8.758.903 da aggiornarsi annualmente in base al tasso annuo di inflazione programmata. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai Comuni del suddetto canone saranno definite dall'EGA , concordemente con il Gestore. Salvo diverso accordo fra il Gestore e l'EGA il canone sarà versato dal Gestore secondo le seguenti modalità:

- il 60% entro il 1° dicembre dell'anno a cui si riferisce il canone;

- il 40 % entro il 1° giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

Si intendono ricompresi nel corrispettivo versato per il canone di cui sopra tutti gli oneri per tasse o canoni di occupazione del suolo e/o tariffe fisse per il rilascio di atti amministrativi necessari per l'esecuzione di interventi su sede pubblica comunale, esclusi i diritti di segreteria.

2. A partire dall'anno 2013 il costo di funzionamento dell'EGA è interamente a carico della tariffa del s.i.i. e corrisposto dal gestore secondo gli importi, i criteri e le modalità stabilite dall'EGA .

Art. 19 bis - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario (art. 8 Convenzione Tipo)

1. Le parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo-criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione
2. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
3. Rientrano nell'ipotesi del precedente comma, i casi che seguono, esposti a titolo indicativo e non esaustivo, purché l'equilibrio stesso non venga meno a causa della distribuzione ai soci degli utili derivanti dall'attività relativa al Servizio

Oneri o ricavi derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli Enti Locali	Art. 9
Modifica del perimetro dell'Ambito	Art. 12
Estinzione gestioni salvaguardate	Art. 13
Ricavi inferiori a quelli previsti dal Piano d'Ambito	Art. 17
Volumi erogati diversi da quelli pianificati	Art. 17 bis
Costi Operativi Effettivi superiori ai Costi Operativi derivanti da cause di Forza Maggiore	Art. 17 ter
Aggiornamento inflazione Costi Operativi	Art. 17 bis
Aggiornamento inflazione costi di investimento	Art. 17 bis
Ammortamenti effettivamente applicati diversi da quelli previsti	Art. 17 bis
Disposizioni legislative regolamentari o accordi di programma che modificano prescrizioni relative a livello di qualità del prodotto e del Servizio	Art. 17 ter
Variazioni rilevanti del Metodo Tariffario	Art. 17 ter
Obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della presente Convenzione	Art. 17 ter
Eventi di Forza Maggiore	Art. 17 ter
Variante di Piano degli Interventi	Art. 18
Misure disposte dall'Autorità a tutela delle UtENZE Deboli	Art. 23
Innovazioni alle norme regolamentari approvate dall'AEEGSI	Art. 23 bis

Art. 19 ter- Istanza di riequilibrio economico-finanziario (Art. 9 Convenzione Tipo)

1. L'istanza di riequilibrio economico finanziario deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
2. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 19 quater - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (Art. 10 Convenzione Tipo)

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

3. Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio *pro tempore* vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Art. 19 quinquies - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio (Art. 11 Convenzione Tipo)

1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
4. In ogni caso, ove le parti non raggiungano un accordo sulla necessità di procedere a un riequilibrio economico finanziario e/o sulle eventuali misure di riequilibrio da adottare a tal fine, decorsi ulteriori 4 mesi dal termine di cui al precedente comma 1, il Gestore avrà la facoltà di recedere dalla Convenzione compatibilmente con la regolamentazione di settore.

Capo IV: Controllo

Art. 20 - Controllo da parte dell'EGA

1. L'EGA controlla il Servizio e l'attività del Gestore al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della Tariffa;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e Livelli del Servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario del Servizio;
 - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito.
2. L'attività di verifica degli Standard Tecnici, Obblighi di Comunicazione, Standard Organizzativi e Scambi Infragruppo, avviene secondo il metodo di controllo ed il sistema di penalità definiti nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1);
3. L'entrata in vigore ed il periodo transitorio di applicazione del Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1) sono definiti nel documento *“Entrata in vigore del Disciplinare tecnico e definizione del periodo transitorio in attuazione dell'art. 30 del Disciplinare stesso”* (ALLEGATO 1 bis).

Art. 20 bis– Ulteriori obblighi dell'EGA (art. 14 Convenzione Tipo)

1. L'EGA è obbligato a:
 - a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
 - c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari; in particolare, in caso di sopravvenienza di specifici obblighi di legge o derivanti da disposizioni dell'AEEGSI prevedere la corrispondente variazione del P.d.I. e, ove necessario, del P.E.F.

- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, di cui all'ALLEGATO 7, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI nel rispetto dell'autonomia organizzativa ed economico finanziaria del gestore

Art. 21 - Obblighi del Gestore (art. 15 Convenzione Tipo)

- 1. Per permettere il controllo del Servizio, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di AEEGSI e di quelle contenute nella presente Convenzione e nei suoi Allegati.
- 2. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata che sia di gradimento dell'Autorità.
- 3. Per permettere l'applicazione del Metodo Tariffario, il Gestore redige il conto economico per ciascun anno del Servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
- 4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.
- 5. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'EGA , previo preavviso scritto entro tempi brevi, comunque non inferiori a 15 giorni, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga ragionevolmente opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il Servizio. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché le ragioni della verifica.
- 6. Il Gestore è obbligato a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
 - d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

Convenzione di affidamento

- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI, ed ogni altra informazione richiesta dall'EGA nell'esercizio delle proprie funzioni entro il termine di 60 gg;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Art. 21 bis - Modalità di relazione con gli Enti Locali

1. Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti al Servizio (ivi inclusi gli espropri) previsti nel Piano d'Ambito, dovrà essere rilasciato al Gestore o comunque effettuato dall'autorità competente sollecitamente e, comunque, nei tempi e con le modalità necessarie alla regolare esecuzione del Servizio e degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le procedure di rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'EGA, per quanto di propria

competenza, si impegna a supportare il Gestore nei rapporti con gli enti competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.

Art. 21 ter – Rapporti tra Grossista , EGA e Gestore (art. 16 Convenzione Tipo)

1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Art. 22 - Comunicazione dati sul Servizio

1. Il Gestore si impegna a comunicare all'EGA i dati e le informazioni di cui agli artt. 20 e 21 così come specificati nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
2. Il Gestore prende atto che i tempi per la comunicazione dei suddetti dati sono specificati, per ciascuna tipologia di dati, nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'EGA di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione. In particolare il Gestore deve trasmettere all'EGA la Carta del Servizio, il Regolamento del Servizio, il Manuale della Sicurezza, il Manuale della Qualità, il Piano di Emergenza, il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite, il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio, il Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie ogni qualvolta provveda ad aggiornarli.

Art. 23 - Carta del Servizio

1. Il Gestore è tenuto a perseguire la tutela degli Utenti di norma attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2. Il Gestore, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, è tenuto a predisporre la Carta del Servizio sulla base delle relative linee guida, sottoponendola alla preventiva approvazione dell'EGA.¹⁴
3. Il Gestore, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 bis, è tenuto altresì a dare attuazione ad ogni altra misura di tutela attiva dei diritti degli Utenti e di sostegno alle Utenze Deboli disposta dall'Autorità.

Art. 23 bis - Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'EGA

1. L'EGA riconosce al Gestore piena autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del Servizio e di quanto oggetto della presente Convenzione. Tale autonomia si realizza, in particolare, nella assunzione di potestà regolamentare in ordine alla organizzazione generale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui al successivo art. 23 ter (Regolamento del Servizio), nell'adozione di norme e prescrizioni riguardanti l'accettabilità e il controllo dei reflui di cui al D.Lgs. 152/99 e L.R. Toscana 64/2001 e loro modificazioni ed integrazioni e in ogni altra materia connessa alla migliore organizzazione del Servizio e alla tutela attiva degli Utenti nel quadro di specifiche linee guida e norme regolamentari approvati dall'EGA .
2. Tutti gli atti regolamentari predisposti dal Gestore, unitamente ad ogni loro parziale modificazione che fossero ritenuti necessari nell'arco di tempo oggetto della presente Convenzione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'EGA , prima di essere definitivamente adottati.
3. Il Gestore ha l'obbligo di assoggettarsi alle linee guida e alle norme regolamentari approvate dall'EGA assumendone gli adempimenti conseguenti. Nel caso in cui tali adempimenti abbiano riflessi oggettivi sul Piano Finanziario, valgono i principi fissati nel precedente art. 19 bis.

Art. 23 ter - Regolamento del Servizio

1. Il Gestore, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, deve predisporre il Regolamento del Servizio sulla base delle relative linee guida, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'EGA . Nei 6 mesi successivi il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento del Servizio.¹⁵
2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, i regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

¹⁴ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

¹⁵ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

Art. 24 - Manuale della Sicurezza

1. Entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/94 e successive disposizioni legislative.¹⁶
2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Manuale della Sicurezza non sono state predisposte dall'EGA le relative linee guida.

Art. 25 - Sistema della qualità e relativo Manuale

1. Al Gestore è prescritto un termine di 36 mesi per l'adozione del sistema di qualità sulla base del Manuale della Qualità, che il Gestore dovrà redigere e per il quale non sono state predisposte dall'EGA linee guida.¹⁷

Art. 26 - Piano di Emergenza

1. Entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza, sottoponendolo ad approvazione dell'EGA e degli enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.¹⁸
2. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Piano di Emergenza non sono state predisposte dall'EGA linee guida.

Art. 26 bis - Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica

1. Entro il 30 maggio 2005 il Gestore predispone un Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche in conformità alle linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 4.03.1996, sottoponendolo all'approvazione dell'EGA, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.¹⁹ Tale Piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.
2. Il Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica, per ciascun sistema o sottosistema acquedottistico, individua:
 - a. ai sensi del 6.3.2 dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 4.03.1996, *valori di soglia* non inferiori a 100 l/ab/g e *valori di crisi* non inferiori a 70 l/ab/g di dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in particolari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano di Ambito;

¹⁶ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

¹⁷ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

¹⁸ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

¹⁹ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

- b. le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica;
 - c. le misure di prevenzione.
3. Nell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore :
- a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
 - b) individua i tipi di trattamento per la loro potabilizzazione;
 - c) individua l'accessibilità alle risorse;
 - d) quantifica i costi unitari di erogazione.
4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c) del comma 2, il Gestore, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da enti comunque coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti enti per le determinazioni di merito;
5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore è tenuto ad attivare, senza indugio, le procedure del Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica, dandone comunicazione all'EGA, ai Sindaci ed alle ASL del territorio interessato, nonché alla Regione Toscana, indicando:
- a. le cause del rischio di deficienza idrica;
 - b. l'estensione del territorio e della popolazione interessata;
 - c. le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
 - d. la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.
6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica il Gestore comunica ai soggetti di cui sopra il ripristino delle condizioni di normalità, proponendo all'EGA uno specifico progetto di interventi infrastrutturali.

Art. 26 ter - Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite

1. Entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dovrà dotarsi di un Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'EGA .²⁰

²⁰ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

Art. 26 quater - Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio

1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dovrà adottare il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'EGA .²¹

Art. 26 quinquies - Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie

1. Il Gestore predispone ed aggiorna un Piano di Rilevamento delle utenze fognarie:
 - a. per quanto riguarda le utenze fognarie civili, entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.²²
 - b. per quanto riguarda le utenze fognarie industriali, entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.²³

²¹ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

²² Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

²³ Vedi allegato 8 Presa d'atto degli obblighi espletati

Capo V: Regime fiscale

Art. 27 - Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune salvo l'esenzione di TOSAP e COSAP nei confronti di questi ultimi.
2. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della presente Convenzione.

Capo VI: Esecuzione e termine della Convenzione

Art. 28 - Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il Servizio sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima ai sensi dell'art. 34.A2 che segue, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'EGA della garanzia prestata dal Gestore ai sensi dell'art. 32.1 che segue.
2. Resta fermo quanto previsto all'art. 10 della presente Convenzione inerente gli strumenti previsti al fine di concedere la realizzazione delle opere a terzi, quali leasing in costruendo e concessione di lavori, in quanto non configurino cessione o sub concessione parziale o totale del Servizio.

Art. 29 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente (Art. 13 Convenzione Tipo)

1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI e con riferimento alla "Data di calcolo dell'indennità di cui all'art. 01, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
5. Il valore di rimborso che dovrà essere riconosciuto al Gestore è valutato sulla base del Valore Netto Contabile Regolatorio al termine della concessione salvo la necessità di conguaglio, da verificare dopo che siano stati definitivamente chiusi i libri contabili del Gestore e sia quindi subentrato nel Servizio il Gestore Subentrante. Il conguaglio è valutato con le medesime modalità di calcolo dell'Indennità. Detti importi vengono, infine, rivalutati, ove ciò sia conforme alla normativa vigente al momento della scadenza dell'affidamento, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'Autorità in coerenza col sistema tariffario vigente al momento della scadenza dell'affidamento.

6. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
7. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
8. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
9. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
10. Qualora il conguaglio di cui al comma 5 risulti a favore del Gestore, il Gestore Subentrante è tenuto a corrispondere quanto dovuto entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento di calcolo. In caso di ritardo di pagamento da parte del Gestore Subentrante l'EGA si riserva di prelevare le somme spettanti al Gestore dalla fideiussione che il Gestore Subentrante sarà tenuto a consegnare in sede di gara. A tal fine, l'EGA si impegna a prevedere, nel bando di gara di cui al comma precedente, l'obbligo di fideiussione per un importo adeguato, concordato con il Gestore. Se il conguaglio risulterà a favore del Gestore Subentrante, il Gestore si impegna a corrispondere quanto percepito in eccesso entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento. L'EGA, a garanzia del Gestore Subentrante, si riserva di trattenere la fideiussione come previsto all'articolo 32 comma 5, fino alla conclusione del procedimento di pagamento del riscatto dei beni.
11. L'EGA farà tutto quanto necessario per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi. A tal fine, l'EGA si impegna, tra l'altro, a prevedere espressamente nell'eventuale bando di gara ovvero delibera per l'affidamento del Servizio, successivamente alla cessazione della presente Convenzione, l'obbligo del Gestore Subentrante di adempiere a quanto previsto al precedente comma 5, pena la revoca dell'aggiudicazione ovvero dell'affidamento.

Art. 30 - Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo art. 34 così come in caso di riscatto e recesso ai sensi del successivo art. 31, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'EGA, dagli Enti Locali o da terzi e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite all'EGA o al/i soggetto/i da questa indicato (a seconda del caso) in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Le opere sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina di cui al successivo comma 2. Resta inteso che su tali opere, qualora facenti parte dell'elenco definitivo dei beni risultante dalla procedura di inventario di cui all'art. 8 o realizzati dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 13 bis, il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario dei relativi investimenti.
2. Il Gestore dovrà altresì restituire all'EGA o al/i soggetto/i da questa indicato/i, tutti i beni da esso realizzati, in corso di realizzazione o comunque da esso finanziati in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito.
3. In caso di scadenza ovvero risoluzione, ovvero recesso della presente Convenzione, il Gestore continuerà nei modi previsti dall'articolo 29, che precede, la Gestione Ordinaria del Servizio fino al subentro del Gestore Subentrante come meglio disciplinato nel suddetto articolo. Il Gestore avrà comunque il diritto di continuare nella Gestione Ordinaria del Servizio fino all'integrale adempimento da parte del Gestore Subentrante degli obblighi di cui al precedente art. 29.
4. Le opere ovvero gli impianti affidati al Gestore o da questo realizzati vengono dismessi durante la concessione, in accordo con le previsioni contenute nel PDI, secondo la procedura di dismissione prevista dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).

Art. 31 - Riscatto e recesso

1. L'EGA può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 24 R.D. n. 2578/1925.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del Servizio.
3. In tal caso al Gestore è riconosciuta l'Indennità. Inoltre, sarà riconosciuta al Gestore, a ristoro del mancato profitto, un'indennità aggiuntiva calcolata ai sensi della lettera c) dell'art. 24 R.D. 2578/1925. L'efficacia del riscatto di cui al presente articolo sarà soggetta al previo pagamento al Gestore delle indennità di cui al presente comma. In pendenza del pagamento di tali indennità il Gestore continuerà la gestione ordinaria

Convenzione di affidamento

4. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) dell'art. 24 R.D. 2578/1925 si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio.

5. L'EGA e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi. In caso di recesso ai sensi del presente art. 31, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30, che precedono, fermo restando che l'efficacia del recesso dell'Autorità sarà subordinata al previo pagamento dell'Indennità.

Capo VII: Garanzie, Sanzioni e Contenzioso

Art. 32 – Cauzioni e garanzie e sanzioni pecuniarie (art. 18 - art. 19 e art.20 Convenzione tipo)

1. L'EGA dà atto che il gestore ha prestato la cauzione mediante fideiussione pari al 2% dei ricavi di esercizio previsti al primo anno. Il gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta garanzia entro e non oltre un mese dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
3. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'EGA ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali. In particolare, il gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per: a) responsabilità civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000€ per ciascun sinistro e globalmente non inferiore a 25.000.000€ per ogni anno di assicurazione; b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale non inferiore a 18.000.000€;

I massimali sopra indicati potranno essere passibili di variazioni, a seguito di nuove gare di affidamento per la gestione di polizze assicurative. Le parti di comune accordo pattuiscono che le variazioni ai massimali di polizza o la stipula di polizze di secondo rischio non costituiranno un aggiornamento della Convenzione.

4. L'EGA ha la facoltà di aggiornare l'importo della cauzione fino ad un importo pari al 2% del fatturato risultante dal bilancio del Gestore relativo all'anno precedente l'aggiornamento, qualora l'importo di tale cauzione scenda al di sotto dell'1% di tale fatturato.
5. La cauzione di cui al comma 1 che precede dovrà essere mantenuta a garanzia del pagamento da parte del Gestore dell'eventuale conguaglio di cui all'articolo 29 comma 5 a favore del Gestore Subentrante.
6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
7. L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Art. 33 – Penalità (art. 17 Convenzione Tipo)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che AIT potrà applicare al Gestore le sanzioni previste nei propri specifici ambiti di competenza tenuto conto di quanto stabilito nella presente Convenzione, con esclusione delle fattispecie che di volta in volta rientrano nelle disposizioni regolate e sanzionate dall'AEEGSI.
2. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli Standard Tecnici e Organizzativi definiti nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1), è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono stati raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi, e sono analiticamente indicati nell'ambito del medesimo allegato.
3. Le penali massime applicabili annualmente al Gestore per il mancato rispetto degli obblighi previsti in Convenzione non potranno superare complessivamente il 2% del VRG.
4. Il calcolo delle penali per il mancato adempimento dei singoli obblighi ed il relativo tetto massimo sono stabiliti nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).
5. Le parti concordano che nel caso in cui l'Autorità disciplini, con appositi atti, Standard di Servizio, gli Standard Organizzativi e Tecnici di cui alla presente convenzione saranno oggetto di un'attività di armonizzazione, su istanza del Gestore, da concludersi entro 6 mesi dall'emanazione delle nuove disposizioni regolatorie; in mancanza si applica quanto previsto dall'articolo 34 bis. A decorrere dalla ridefinizione da parte dell'Autorità degli Standard di Servizio e relative penalità, l'applicazione delle penali da parte dell'EGA seguirà i criteri e le modalità definiti all'esito dell'attività di armonizzazione di cui al periodo precedente.
6. In caso di controlli del Gestore da parte dell'Autorità che diano origine ad una penalità, le penalità di cui alla presente Convenzione possono integrarsi con quelle determinate dall'Autorità, nella misura massima del 2% del VRG.
7. L'EGA comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
8. In ogni caso, prima di procedere all'applicazione delle penali l'Autorità provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell'ammontare della penale che intende applicare secondo la procedura prevista dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).

Art. 33 bis - Premialità

1. Le premialità sono definite dall'EGA sulla base di un sistema di standard migliorativi rispetto a quelli definiti dalla disciplina regolatoria nazionale, e ritenuti prioritari dal medesimo ente. Il sistema di premi è disciplinato nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).

Art. 34 - Sanzione risolutoria

A. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore

1. Le parti convengono che la presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di scioglimento, fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali.
2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità – quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico ed in particolare quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio in violazione dell'art. 28 della presente Convenzione, nonché l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
3. Fermo restando quanto sopra, l'EGA, nei seguenti casi:
 - a. ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - b. gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione agli art. 19 (Versamento del canone annuale di concessione), art. 23 (obbligo di adozione e rispetto della Carta del Servizio), art. 24 (obbligo di adozione del Manuale della Sicurezza), art. 25 (obbligo di adozione di un Sistema della Qualità), art. 26 (obbligo di adozione del Piano di Emergenza) e dall'art. 23 ter (obbligo di adozione del Regolamento del Servizio), dall'art. 32 (Cauzioni e Sanzioni Pecuniarie), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 33 della presente Convenzione;

potrà risolvere la presente Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. 20, 21 e 22 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'EGA) della presente Convenzione, e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste all'art. 33 della presente Convenzione, l'EGA procederà ad inviare formale diffida ad adempiere al Gestore con copia agli Enti

Finanziatori, nei termini e con le modalità previsti nel Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1);

5. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della presente Convenzione notificando l'EGA entro i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente (a) i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono ovvero (b) l'ulteriore termine di cui al presente comma 5, l'EGA potrà risolvere la presente Convenzione.
 6. L'EGA si rivarrà prioritariamente sulla cauzione di cui all'art. 32 che precede al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente art. 34.A.
- B. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento dell'EGA**
1. Qualora l'EGA si renda inadempiente agli obblighi di cui alla presente Convenzione il Gestore avrà diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 previa formale diffida ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. In caso di contestazione e nelle more dell'azione giudiziaria, e fino al passaggio in giudicato della relativa decisione, resta fermo l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione ordinaria del servizio nei limiti consentiti dalla normativa applicabile. Decorso inutilmente tale termine la presente Convenzione si considererà risolta di diritto. In tal caso il Gestore restituirà le opere e gli impianti esistenti così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della presente Convenzione, al Gestore Subentrante, entro 90 giorni dalla data di risoluzione, previo pagamento, da parte del Gestore Subentrante, anche a titolo temporaneo o parziale, della Indennità, fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.
- C. Risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c.**
1. Ciascuna delle Parti potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c., con preavviso scritto di 90 giorni, qualora ne ricorrano tutti i presupposti ed in particolare in caso di mancato raggiungimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 bis compatibilmente con la regolamentazione di settore.
 2. Entro il termine di cui sopra, la parte contro la quale è domandata la risoluzione potrà prevenire la risoluzione della presente Convenzione offrendo di modificare le condizioni della stessa ripristinando l'Equilibrio Economico Finanziario. Le parti tuttavia concordano che tra le modifiche della Convenzione di cui al presente paragrafo in nessun caso potrà rientrare l'estensione del termine di durata della presente Convenzione.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente art. 34 A., B. e C. si applicano le previsioni di cui all'art. 30 che precede.

Art. 34 bis - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'EGA e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ed obbliga il Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio; in caso di controversia il Gestore avrà diritto a sospendere l'esecuzione di quota parte degli investimenti cui è annualmente tenuto, in misura corrispondente al valore della controversia instaurata e fino alla conclusione della stessa. L'individuazione degli investimenti da sospendere avrà luogo seguendo il procedimento dell'art. 18 comma 7 della presente Convenzione in quanto applicabile.
2. Relativamente alle controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla validità, efficacia, esecuzione od interpretazione della presente Convenzione e di ogni atto integrativo si adotterà la seguente procedura:
 - qualora la controversia riguardi questioni che possano compromettere la capacità del Gestore di rispettare le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori, sarà demandata alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, secondo le modalità riportate nei commi successivi;
 - in caso contrario la controversia sarà deferita al collegio arbitrale, secondo le modalità di seguito riportate, se non vi sia l'opposizione di una delle parti.

Il collegio sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato di comune accordo dagli arbitri già designati o, in difetto, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il primo arbitro sarà nominato dalla parte più diligente, che dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata A/R all'altra parte, con invito a fare altrettanto. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della lettera di cui in precedenza, dandone pronta comunicazione.

3. Nel caso in cui non si provveda alla nomina di un arbitro di parte, questa sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Firenze, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio arbitrale in questione giudicherà ritualmente e secondo diritto. Una volta composto il Collegio, quest'ultimo dovrà emettere il lodo entro e non oltre 180 giorni dalla sua investitura. La sede dell'arbitrato sarà Firenze.
4. Resta inteso che le spese per l'arbitrato, per la quota a carico del Gestore, non potranno essere riconosciute in tariffa.

Art. 34 ter - Valenza Della Convenzione

1. Qualora una o più clausole dovessero risultare nulle e/o annullabili e/o illegittime per qualunque motivo, ivi incluso, senza limitazione, il verificarsi di un Mutamento Normativo, fermo restando l'imprescindibile applicabilità del dettato normativo, le stesse non

renderanno invalida la Convenzione nelle sua interezza (ove non altrimenti ed espressamente disposto dalla legge). In ogni caso, le Parti si impegnano fin da ora a sostituire prontamente le clausole in questione nel rispetto dell'attuale sinallagma contrattuale e, comunque, in conformità con l'equilibrio negoziale complessivo della Convenzione ivi incluso il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario. In caso di mancato accordo tra le Parti entro il termine di 30 giorni lavorativi dal verificarsi della causa che ha determinato la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità di una o più clausole, le Parti concordano ora per allora di definire la decisione circa il testo delle clausole da sostituire ad un terzo in qualità di arbitratore, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di Pisa entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta di qualunque delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349, secondo comma del codice civile.

Art. 34 quater - Disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non direttamente previsto nella Convenzione, si intende richiamata ogni disposizione normativa, generale e di settore, applicabile e vigente.

Art. 34 quinquies - Modalità di aggiornamento della convenzione (art. 21 Convenzione Tipo)

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione

Art. 35 - Elezione di domicilio

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a Ospedaletto (PI), via Bellatalla n. 1.

Art. 36 - Cessione di crediti

1. Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della presente Convenzione.

Art. 36 bis - Enti Finanziatori

1. Le parti riconoscono che agli Enti Finanziatori si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 septies comma 2 e 37 nonies della Legge 109/94 con esclusione dei beni strumentali alla gestione del servizio.

Capo VIII: Disposizioni finali

Art. 37 - Allegati (art. 22 Convenzione Tipo)

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

Disciplinare tecnico (ALLEGATO 1);

Deliberazione AIT n.18 del 8.06.2017 ad oggetto “*Entrata in vigore del Disciplinare tecnico e definizione del periodo transitorio in attuazione dell’art. 30 del Disciplinare stesso*” (ALLEGATO 1 bis);

Piano d’Ambito (ALLEGATO 2);

Elenco del personale (ALLEGATO 3);

Schema Regolamento del SII e Carta del SII (ALLEGATO 4);

Elenco speciale degli interventi realizzati nella fase antecedente l’affidamento della gestione (ALLEGATO 5);

Deliberazione AATO 2 n.21 del 21.12.2001 (affidamento gestione) (ALLEGATO 6);

Determina Area Pianificazione e Controllo n.26/2016 (ALLEGATO 7) – *allegato soppresso*

Preso d’atto degli obblighi espletati (ALLEGATO 8);

Piano finanziario (ALLEGATO 9).

Art. 38 - Disposizione fiscale e finale

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell’affidamento del Servizio, è soggetto a IVA come per legge. Le parti chiedono che questa privata scrittura sia conservata nella raccolta del Notaio autenticante.